

	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA	
	PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE	
	DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 2980 del 12/09/2024 - Allegato Utente 1 (A01)	
	NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI	
	SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA PER LAUREATI MEDICI	
	DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA.	
	TRA	
	l'Università degli Studi di Pavia , con sede in Pavia, Strada Nuova, 65, in	
	persona del Prof. Gian Luigi Marseglia, nato il 29/04/1955, Direttore della	
	Scuola di Specializzazione in Pediatria, domiciliato per la carica in Pavia,	
	Strada Nuova, 65, a quanto infra autorizzato in esecuzione della delibera	
	assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19/09/2017	
	E	
	La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico , con	
	sede legale in Milano via Francesco Sforza n.28, cap. 20122, codice fiscale e	
	partita 04724150968, pec - protocollo@pec.policlinico.mi.it rappresentata	
	dal Direttore Generale dott. Matteo Stocco, di seguito indicata come "Ente	
	Ospitante" ;	
	PREMESSO CHE:	
	- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università	
	di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di	
	attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività	
	didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento	
	della formazione accademica e professionale;	

	- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;	
	- l'articolo 20 del D.Lgs n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;	
	- gli articoli 34 e ss del D.Lgs n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;	
	- il D.L. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;	
	- tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini (stage) da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono	

	essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il	
	Servizio Sanitario Nazionale;	
	È PREMESSO INOLTRE CHE:	
	- l'Ente costituisce struttura della rete formativa della Scuola di	
	Specializzazione in Pediatria dell'Università degli Studi di Milano e possiede	
	ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure	
	cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione	
	specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;	
	- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Pediatria in data 04/06/2024	
	ha valutato l'istanza presentata dal Dottor Vanzù Gaia ed ha autorizzato lo	
	svolgimento del periodo di stage formativo presso tale Ente sulla base degli	
	obiettivi formativi come meglio precisati al successivo art. 5.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 - Medico in formazione specialistica	
	L'Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo	
	svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Pediatria	
	la Dott.ssa Vanzù Gaia, nata a Milano il 08/05/1992, residente a Milano, via	
	fratelli Zoia 186codice fiscale VNZGAI92E48F205J	
	Art. 3 - Durata dello stage	
	Il periodo di stage si svolge dal 01/10/2024 al 27/01/2025 o a partire dalla	

data dell'ultima sottoscrizione digitale del presente atto se posteriore.

Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 - Luoghi e tempi

L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della Struttura Complessa di SC Nefrologia e Dialisi Pediatrica - Trapianto di Rene con orario di accesso 00- 24

Art. 5 - Obiettivi e modalità dello stage

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- Approfondimento delle conoscenze in Nefrologia Pediatrica
- Gestione del paziente nefrologico
- Gestione della terapia Nefrologica nel Paziente pediatrico

Art. 6 - Natura giuridica dello stage

Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro. La frequenza del medico è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 - Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di stage si svolge sotto la guida del Professor Giovanni Montini, Dirigente medico della unità di SC Nefrologia e Dialisi Pediatrica - Trapianto

di Rene indicato come tutor dall' Ente soggetto ospitante.

La Dr.ssa Alessia Claudia Codazzi è tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Art. 8 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell'Ente è affidato al tutor il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 - Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso l'Ente il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 - Monitoraggio e verifica dell'attività di stage

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare tale attività periodicamente e/o al termine del periodo di stage.

Art. 11 - Copertura rischi professionali

L'Ente provvede, con oneri a proprio carico a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART. 12 - Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo. In particolare, l'Ente ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall'art.41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'Ente ospitante.

L'Ente convenzionato che provvede ad espletare gli obblighi predetti, si

	impegna a comunicare all'Università i nominativi dei medici in formazione	
	sottoposti a sorveglianza ed a trasmettere le attestazioni di avvenuta	
	formazione.	
	La formazione generale è in ogni caso a carico dell'Ente di provenienza. I	
	medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative	
	vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.	
	Per quanto riguarda gli aspetti di protezione e sicurezza derivanti	
	dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parti si danno reciprocamente	
	atto che le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in	
	Pediatria non comportano l'accesso dei medici tirocinanti in zone	
	sorvegliate o controllate ai sensi del D. Lgs. 101/2020.	
	Art. 13 - Tutele e diritti dello specializzando	
	L'Ente assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività	
	pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei	
	giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici	
	ospedalieri e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.	
	ART. 14 - Trattamento dei dati personali	
	Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati	
	personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei,	
	al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla	
	stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente	
	convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche	
	in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della	

convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del

Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno

2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018. Le

informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti

internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi:

<https://privacy.unipv.it/> e <https://www.policlinico.mi.it/privacy-policy>

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle

disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati

personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a

verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati

ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in

modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati

da parte di soggetti non autorizzati.

Le Parti, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti

dall'esecuzione della presente Convenzione, operano in qualità di titolari

autonomi per i dati di propria competenza e sono soggette a tutti gli

obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di

informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016)

e si impegnano ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali,

nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, con

l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e

per adempiere ai relativi obblighi di legge.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione

delle attività di formazione specialistica (dati dei medici specializzandi), svolto da ciascuna Parte con propri e definiti mezzi, atteso che l'Ente si occupa in via esclusiva delle attività didattiche e pratiche di tirocinio attraverso risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative e l'Università si occupa in via esclusiva della carriera universitaria del tirocinante, le Parti, quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per le rispettive competenze, si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Pertanto, ciascuna parte per quanto di competenza, si impegna a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di protezione dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamento dei dati.

L'ente convenzionato, in relazione all'attività di tirocinio, così come stabilito

	dall'art. 29 del GDPR, si impegna ad istruire e nominare formalmente lo	
	specializzando persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi	
	dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e	
	integrazioni.	
	Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora	
	necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri	
	obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare	
	in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante	
	o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente	
	Convenzione.	
	Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo che	
	si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in	
	materia di protezione dei dati personali.	
	Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali,	
	si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	ART. 15 - Durata	
	La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione	
	ed ha durata di mesi quattro dal 01/10/2024 al 27/01/2025. Eventuali	
	proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante posta	
	elettronica certificata.	
	ART. 16 - Recesso	
	Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto,	
	con congruo preavviso da inoltrare mediante PEC.	

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.

ART. 17- Codice Etico

L'Università di Pavia:

- ha adottato il proprio Codice Etico, in applicazione dell'art. 4 della L. 240/2010, disponibile al link https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta applicabili ai componenti della comunità accademica;

- è assoggettata alle disposizioni normative vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza applicabili alla pubblica amministrazione (L. 190/2012, D. Lgs. 33/2013 e smi) e al piano triennale anticorruzione 2021/2023 adottato dall'Università stessa e disponibile al link https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto15606_prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza_769.html;

- è assoggettata al DPR n. 62/2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001.

ART. 18 - Imposte

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a

	cura ed a spese dell'Ente, salvo che lo stesso goda dall'esenzione prevista	
	dalla normativa vigente.	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai	
	sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.	
	Art. 19 - Norma finale	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si	
	applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione	
	specialistica.	
	Art. 20 Foro competente	
	Per ogni controversia che dovesse derivare dall' esecuzione della presente	
	convenzione sarà competente il foro di Pavia.	
	Pavia, data dell'ultima sottoscrizione digitale	
	Per l'Università degli Studi di Pavia	
	Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria	
	Prof. Gian Luigi Marseglia	
	Per la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico	
	Il Direttore Generale	
	Dott. Matteo stocco	